



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

ORGANI ISTITUZIONALI

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 787 del 18/11/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INCARICO EX ART. 1, COMMA 557 DELLA L. N. 311/2004.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 in data 30 settembre 2025 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata prorogato l'incarico di Segretario reggente di questo Comune al dott. Rocco Ermidio, dal 01/10/2025 al 31/01/2026

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 9/1/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027;

DATO ATTO che l'Incaricata E.Q. dell'Area Organizzazione ha dato le dimissioni a far data dal 1^a dicembre 2025;

RILEVATA la necessità di avvalersi dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 del dipendente del Comune di Fino Mornasco, dott. Matteo Afker, al fine di garantire la continuità del servizio dell'Area Organizzazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- l'art. 53 , comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 ai sensi del quale “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

CONSIDERATO quindi, che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il Comune dovrà sopportare i costi, tenuto conto che l'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in n. 48 ore settimanali (la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali);

RICHIAMATE:

- la nota n. 24561 del 10/11/2025 con la quale il Comune di Malnate chiedeva al Comune di Fino Mornasco di autorizzare il dipendente, dott. Matteo Afker, a prestare servizio presso il Comune di Malnate ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, per un massimo di n. 12 ore settimanali;
- la deliberazione di Giunta n. 244 del 17/11/2025 del Comune di Fino Mornasco con la quale si autorizza il suddetto dipendente a prestare attività extra orario di lavoro presso il Comune di Malnate, per un massimo di n. 12 ore settimanali, sino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il dott. Matteo Afker ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio per un massimo di n. 12 ore settimanali presso il Comune di Malnate, fino al 31 dicembre 2025;

PRECISATO che, in applicazione del citato art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa della dipendente può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31 dicembre 2025;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

RITENUTO quindi di poter procedere attivando la collaborazione con il dott. Matteo Afker ai sensi del citato art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004 fino al 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

DATO ATTO che non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

ACCERTATO che:

1. con la presente assunzione risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario;
2. l'assunzione in oggetto risulta contenuta e rispettosa dei limiti assunzionali previsti dall'art. 9, comma 2 del decreto legge 78/2010 riguardante enti sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato;

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2025;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 e dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, per un massimo di n. 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dott. Matteo Afker, dipendente del Comune di Fino Mornasco, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'Area Organizzazione, fino al 31 dicembre 2025;
2. **DI SOTTOSCRIVERE** apposito contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, ex art. 1, comma 557, L. n.311/2004, con il dott. Matteo Afker a partire dal 19 novembre 2025;
3. **DARE ATTO** che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa della lavoratrice può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le n. 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente, trova copertura nei capitoli di bilancio di previsione esercizio 2025, voce "stipendi, salario accessorio e contributi previdenziali ed assistenziali" personale Area Organizzazione;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**